

Udine, 8 luglio 2016

Impianti di videosorveglianza/GPS solo con accordo sindacale o autorizzazione DTL

Il Ministero del Lavoro con nota 1° giugno 2016 fornisce chiarimenti circa gli accertamenti ispettivi ed le sanzioni per i datori di lavoro che, in assenza di accordo sindacale o autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), abbiano installato impianti audiovisivi di sorveglianza sui luoghi di lavoro.

La materia degli impianti audiovisivi è disciplinata dall'art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), riformato dal D.lgs. n. 151/2015 di applicazione del Jobs Act, il quale ora prevede che per gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Gli impianti possono essere installati previo accordo sindacale con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o rappresentanze sindacali aziendali (RSA). In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di accordo sindacale gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro (DTL) o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

fattispecie	cosa fare
presenza RSU/RSA aziendali	accordo sindacale
assenza RSU/RSA aziendali o mancato accordo sindacale	autorizzazione DTL

La nota del Ministero specifica che:

- l'installazione di un impianto di videosorveglianza non possa avvenire antecedentemente all'accordo sindacale o, in mancanza di esso, all'autorizzazione rilasciata da parte della DTL competente;
- non rileva il fatto che le apparecchiature siano solo installate ma non ancora funzionanti, né dall'eventuale preavviso dato ai lavoratori, né infine dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente;
- non rileva se le telecamere sono "finte" o montate a scopo dissuasivo, pertanto è sanzionabile la mera installazione non autorizzata dell'impianto prescindendo dal suo utilizzo.

La violazione in materia di videosorveglianza è punita con l'ammenda da € 154 a € 1549 o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

L'ispettore del lavoro che dovesse riscontrare l'installazione di un impianto audiovisivo in assenza di accordo sindacale o autorizzazione DTL dovrà impartire una prescrizione riguardante l'immediata cessazione della condotta e rimozione dell'impianto.

Trattandosi di apparecchiature che necessitano l'intervento di personale specializzato dovrà essere assegnato un tempo congruo per adempiere a quanto sopra.

Qualora nel periodo di tempo fissato, venga siglato l'accordo sindacale ovvero venga rilasciata l'autorizzazione della competente DTL, il trasgressore potrà essere ammesso a pagare in sede amministrativa nel termine di 30 giorni la somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Si ricorda che la procedura di autorizzazione c/o la DTL è una richiesta di autorizzazione di tipo amministrativo che non prevede accessi ispettivi.

La modulistica in caso di richiesta di autorizzazione da parte della DTL è scaricabile dal sito ministeriale secondo il percorso internet <http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/DTL/UD/Pagine/Modulistica.aspx>.

Al modello di cui sopra andranno allegati:

1. *planimetria in triplice copia dei locali ove sarà installato l'impianto;*
2. *relazione tecnico-descrittiva sulla gestione ed utilizzo dell'impianto di videosorveglianza;*
3. *n. 2 marche da bollo (una per l'istanza e l'altra per il provvedimento) da € 16,00 da consegnarsi a mano;*
4. *n. 1 busta affrancata da € 5,50 (peso del plico fino a 50 gr.) € 5,95 (peso del plico superiore a 50 gr.) se richiesto il recapito del provvedimento autorizzativo a mezzo posta.*

prima dell'installazione del sistema di videosorveglianza il datore di lavoro dovrà informare tutto il personale dipendente nelle forme previste dal D.lgs. n. 196/2003 (consegnare nota informativa); **dopo l'installazione** saranno affissi cartelli informativi (per i dipendenti e clienti) esposti sia all'interno che all'esterno dei locali soggetti a videosorveglianza

è utile ricordare che **gli obblighi in materia di videosorveglianza sono estesi anche in caso di installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali.**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte della DTL per l'installazione e l'utilizzo di impianti ed apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di automezzi aziendali si dovrà allegare al modello di richiesta (il modello è unico sia per la videosorveglianza che per la localizzazione satellitare scaricabile al medesimo percorso internet di cui sopra):

1. *relazione tecnico-descrittiva contenente le modalità di localizzazione e del sistema satellitare GPS;*
2. *elenco automezzi da dotarsi del sistema con marca, modello e targa;*
3. *eventuale denuncia contro furti e rapine presentata c/o il Comando Carabinieri o la Questura;*
4. *n. 2 marche da bollo (una per l'istanza e l'altra per il provvedimento) da € 16,00 da consegnarsi a mano*
5. *n. 1 busta affrancata da € 5,50 (peso del plico fino a 50 gr.) € 5,95 (peso del plico superiore a 50 gr.) se richiesto il recapito del provvedimento autorizzativo a mezzo posta.*

(Fonti: Ministero del Lavoro nota n. 11241 del 1° giugno 2016)